



PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: ing. F. Chiosi ☎0412501232
Resp. Istruttoria: dott.ssa M. Brandolisio ☎0412501281
Resp. Istruttoria: ing. P. Osti ☎0412501225

Venezia,

Prot. n°

Classificazione: XII-1

54282/09

SET. 2009



Oggetto: Ditta: Ossida S.r.l. - P.I. 00181680273
Impianto: Comune di Fossalta di Piave - Via delle Industrie n° 11
Sede legale: Comune di Fossalta di Piave - Via delle Industrie n° 11
Autorizzazione Integrata Ambientale.
D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n° 59 e successive modifiche ed integrazioni.
Modifica e sostituzione dei decreti di autorizzazione n° 73183 del 28.10.2008 e n° 7762 del 04.02.2009.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

Visto il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

Visti i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE;

Visti il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 recanti "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Preso atto che il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n° 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte V - All. I;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005";

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle

autorizzazioni settoriali in essere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

Vista la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

Visto che con il D.L. 180/2007 convertito con modifiche con Legge 243/2007 e modificato con il D.L. 248/2007 convertito con Legge 31/2008, sono stati stabiliti il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto che il D.Lgs. n. 59/2005 all'art. 18 dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del Gestore e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

Considerato che con D.M. 24.04.2008, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Preso atto che è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità complessa atmosfera con prot. n° 325/682/5719 del 7.6.2007 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta Ossida S.r.l., con sede legale in Fossalta di Piave - Via delle Industrie n. 11, P.I. 00181680273, di seguito denominata "Gestore", per l'impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:

- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.6 – Impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

Visto che con prot. n° 51 del 4.09.2007 è stata rilasciata dalla Regione del Veneto, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che la Regione del Veneto, con nota n. 667496/5719 del 27.11.2007, pervenuta in data 5.12.2007 ed acquisita agli atti con prot. n° 90514 del 5.12.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che codesta Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto che con prot. n. 314 del 3.01.2008 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione documentazione integrativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale comprensiva anche delle informazioni relative all'ampliamento dell'impianto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. n) del D.Lgs. n. 59/2005;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05 nonché dell'All. 2 al medesimo D.Lgs., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni in possesso del Gestore:

Prot. e data	Normativa di riferimento	Matrice	Ente competente
93887 del 22.12.2006	D.Lgs. 152/06 p. III	Acqua	Provincia

27198 del 12.04.2005	DPR 203/88	Aria	Provincia
----------------------	------------	------	-----------

Visto che il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 59/2005;

Acquisita copia del certificato n° IT-21680 rilasciato in data 24.01.2008 da CISQ/CERTIQUALITY S.r.l. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e considerato che ciò consente di rilasciare la presente autorizzazione per una durata pari a sei anni, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 59/2005;

Appurato che la modifica all'impianto doveva essere preceduta da un positivo giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e s.m.i.;

Considerato che la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, in data 30.10.2007, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale che fa parte integrante del Decreto di Giudizio di Compatibilità Ambientale rilasciato in data 29.11.2007 con prot. n. 89095 come modificato dal Decreto n. 15456 del 04.03.2008 per il progetto di cui trattasi;

Visto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 01.10.2008, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente decreto, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 69413 del 14.10.2008;

Visto che con prot. n° 73183 del 28.10.2008 è stata rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, per l'impianto esistente nonché per la sua modifica sostanziale rispettivamente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) ed n) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della citata attività I.P.P.C. 2.6;

Considerato che con note acquisite agli atti con prot. n° 75951 dell'11.11.2008 e prot. n. 24015 del 07.04.2009 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 4 lett. b) p.ti 5 e 6 del citato decreto n° 73183 del 28.10.2008;

Vista la nota del 25.11.2008, acquisita agli atti con prot. 82337 del 9.12.2008, con la quale il Gestore aveva richiesto alcune modifiche o puntualizzazioni alle prescrizioni del citato decreto prot. n. 73183/08, in particolare:

- dato che dopo la messa in esercizio della nuova linea di brillantatura a far data dal 12.11.2008 l'impianto sarebbe stato chiuso per la pausa natalizia dal 19.12.2008 al 12.1.2009 veniva chiesta una proroga del termine di 90 giorni per la messa a regime dell'impianto stesso;
- il misuratore di portata non poteva essere installato nei tempi previsti dall'autorizzazione rilasciata;

Considerato che con nota del 12.01.2009, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 4949 del 28.01.2009, il Gestore ha comunicato la dismissione del reparto pulitura con conseguente chiusura definitiva dei camini n. 2 e 14;

Visto che con prot. n° 7762 del 04.02.2009 è stata rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, che modifica parzialmente il citato decreto prot. n° 73183 del 28.10.2008 prorogandone i termini cronologici di cui all'art. 4, lett. b) p.to 5 e lett. c) p.to 3;

con note acquisite agli atti con prot. n° 49932 del 07.08.2009 e prot. n° 51122 del 14.08.2009 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 4 lett. c) p.to 7 e lett. e) p.ti 2 e 3 del citato decreto n° 73183/08;

Considerato che, in difformità a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Fossalta di Piave non ha approvato il Piano di Classificazione Acustica;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

Considerato che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ossida S.r.l., con sede legale ed impianto in Fossalta di Piave - Via delle Industrie n° 11, P.I. 00181680273 per l'impianto esistente nonché per la sua modifica sostanziale rispettivamente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) ed n) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.6 – Impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

Art. 2

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto della Regione del Veneto prot. n° 51 del 4.09.2007 nonché le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con prot. n° 73183 del 28.10.2008 e n° 7762 del 04.02.2009.

Art. 3

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 6 anni a decorrere dal 28.10.2008, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 59/2005. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5 comma 1 del medesimo D.Lgs. La validità temporale della presente autorizzazione è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN ISO 14001 a seguito dei previsti controlli annuali e del riesame triennale completo del sistema di gestione da parte dell'ente certificatore.

Art. 4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 2) dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa Amministrazione, nonché al Comune di Fossalta di Piave, allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n° 10 e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi;
- 3) il gestore dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in corpo idrico superficiale, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento del punto di emissione n° 16;
- 4) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Al momento della chiusura dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed entro 180 giorni dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Fossalta di Piave e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni;
- 5) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate;

- 6) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia un report contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato a cui dovrà essere allegato anche un bilancio teorico di materia ed energia nelle diverse tipologie produttive che dovrà essere messo a confronto con i valori consuntivi effettivamente rilevati;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n° 15 e 16;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n° 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 7 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- 5) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006;
- 6) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto;
- 7) gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo D.Lgs.;
- 8) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) lo scarico autorizzato è identificato con il n. SF1;
- 2) le acque dello scarico SF1 recapitanti nel canale 'Palombetto' devono rispettare i valori limite previsti alla colonna 'scarico in acque superficiali' della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06;
- 3) l'impianto dovrà essere dotato di un misuratore in continuo di potenziale redox all'uscita del bacino di equalizzazione ed un misuratore/registratore di portata in continuo a monte del pozzetto di ispezione dell'impianto di trattamento;
- 4) dovrà essere tenuto aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di depurazione;
- 5) le analisi delle acque prelevate dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui all'art. 4, lett. a), punto 5) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

- 6) l'intero ciclo produttivo ed il sistema di raccolta e depurazione delle acque di processo dovranno essere supervisionati e controllati da un responsabile in grado di coordinare le varie fasi sia di lavorazione che di depurazione ad esse collegate;

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2) dovrà essere prevista la separazione fisica dei concentrati acidi e basici, della miscela triacida proveniente dal concentratore della brillantatura e dell'alluminio distinguendo tra quelli che vengono potenzialmente riutilizzati nell'impianto e quelli sicuramente destinati allo smaltimento;
- 3) non possono essere trattati nell'impianto di depurazione delle acque di processo i concentrati acidi e basici esausti o qualsiasi altra tipologia di rifiuti;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dal D.P.C.M. 1.03.1991 per le zone esclusivamente industriali;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 59/2005, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

Art. 6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

Art. 7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente decreto e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

Art. 8

Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 11

Il presente decreto viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune e allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competenti per territorio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1a

PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

Camino (n°)	Reparto	Portata media (Nmc/h)	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
15	Aspirazioni a bordo vasca nuova linea	60.000	Nebbie acido/base	5.500
			SOV	60
			NOx	150
			Etanolamina	150
			Trietanolamina	150
			Butilglicole	150
			H ₂ SO ₄	150
NaOH	150			
16	Brillantatura	15.000	NOx	900
			H ₂ SO ₄	150
			Fosfati come PO ₄ ³⁻	150

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino n.	Funzione	Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06
3 - 4 - 5 - 6 - 8	Ricambi aria sopra vasche di trattamento vecchia linea	Art. 272 c. 5
11	Caldaia riscaldamento vasche (metano, 0,7 MW)	Art. 269 c. 14 lett. c)
12	Caldaia riscaldamento vasche (metano, 0,9 MW)	Art. 269 c. 14 lett. c)
13	Riscaldamento uffici (metano, 0,032 MW)	Art. 269 c. 14 lett. c)
17 - 18	Caldaie riscaldamento vasche (metano, 0,7 MW)	Art. 269 c. 14 lett. c)
19	Gruppo elettrogeno a gasolio da 0,114 MW	Art. 269 c. 14 lett. a)

ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Arpav effettuerà 2 controlli integrati nell'arco di validità dell'AIA sostitutivi di quelli che dovrebbero essere effettuati dal Gestore, per i quali quest'ultimo dovrà coordinarsi con Arpav stessa.

1 Consumi

Fase	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reperibilità documenti
Materie prime	Amministrativo	Ad ogni consegna	Archivio centrale
Risorse idriche	Amministrativo Analisi	Mensile Annuale	Archivio centrale Archivio centrale
Energia elettrica da gestore erogante	Amministrativo	Mensile	Archivio centrale



<i>Energia elettrica da impianto fotovoltaico</i>	Data logger	Giornaliero	Registro UTF
<i>Metano</i>	Amministrativo	Mensile	Archivio centrale
<i>Gasolio</i>	Alla consegna	Alla consegna	Archivio centrale

2 Aria

2-1 Punti di emissione

Camino n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reperibilità documenti	Parametri
15	Controllo analitico - Laboratorio esterno	Semestrale	Referti analitici	Nebbie acide e basiche; SOV
16	Controllo analitico - Laboratorio esterno	Semestrale	Referti analitici	NO _x ; H ₂ SO ₄ H ₃ PO ₄ (PO ₄ ³⁻)

2-2 Sistemi di depurazione fumi

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reperibilità documenti
Lavaggio ad umido fumi di brillantatura	Controllo continuo in linea	Misura oraria durante la lavorazione	Log su hard disk pc controllo

3 Acqua

3-1 Scarichi

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reperibilità documenti	Parametri
SF1	Controllo analitico - Laboratorio esterno	Trimestrale	Referti analitici	pH, SST, COD, cloruri, solfati, N-NH ₄ , nitriti, nitrati, Ptot, Tens. MBAS e Bi.A.S., Al, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, saggio di tossicità acuta.

3-2 Sistemi di depurazione acque

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reperibilità documenti
Controllo pH finale	Controllo interno tramite strumentazione automatica	Continua	Assente: segnalazione visiva ed acustica valori anomali
Manutenzione periodica		Secondo programma di manutenzione annuale	Registro manutenzione impianto
Consumo reagenti	Amministrativo	Mensile	Archivio centrale

4 Rumore

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza di autocontrollo	Reperibilità documenti
Campagna di rilievi fonometrici	Controllo analitico - Laboratorio esterno nelle medesime posizioni di quelle previste nel documento di "Previsione di impatto acustico"	Ogni due anni	Relazione tecnica in archivio centrale

5 Rifiuti

Tipo di controllo	Registrazione	Frequenza autocontrollo	Reperibilità documenti
Controllo analitico - Laboratorio esterno	Cartacea	Quando previsto dal produttore	Referti analitici



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNA TO IL 10 SET. 2009